

IL FILTRO DI APPELLO COME “GIUDIZIO ANTICIPATORIO”¹
(PRIME OSSERVAZIONI ATTORNO AGLI ARTT. 348-BIS E 348-TER
C.P.C.)

di GIUSEPPE BUFFONE

1. Ragionevole durata del processo ed irragionevole tolleranza dell'abuso

La legge 7 agosto 2012 n. 134, in sede di conversione del decreto – legge n. 83 del 22 giugno 2012, convalida la scelta della decretazione di urgenza di introdurre delle nuove misure urgenti per la Giustizia Civile (artt. 54, 55, 56). Tra di esse spicca il cd. filtro in appello, disciplinato dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., di nuova introduzione nel codice di rito.

La dinamica processuale introdotta dal filtro in appello genera una fase giudiziale valutativa preliminare sul gravame, avente ad oggetto una prognosi sulla fondatezza di merito dell'impugnazione: se la prognosi è negativa, il giudice si spoglia della impugnazione, non la esamina, e il provvedimento di primo grado impugnato, resta vitale nell'Ordinamento e destinato a regolare in via esclusiva la res controversa, senza che l'ordinanza di inammissibilità della Corte di appello lo integri e senza che questa si vada a saldare con esso. La pronuncia di inammissibilità, nella sua conformazione logico-giuridica, non è affatto irragionevole: se, infatti, l'appello non ha chances di accoglimento, l'appellante, di fatto, non ha interesse alla decisione della impugnazione (che sarebbe negativa) e, consequenzialmente, l'iniziativa processuale difetta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Quanto giustifica lo sbocco nella declaratoria di inammissibilità. Ai sensi, infatti, dell'art. 100 c.p.c. - quale principio generale del nostro ordinamento processuale che caratterizza anche la specifica ipotesi dell'appello - al fine di

¹ Fonte bibliografica: BUFFONE, *Processo civile: le novità dopo il "Decreto sviluppo"*, **Settembre 2012**, Collana IL CIVILISTA Speciale Riforma, 2012, Giuffrè editore

intraprendere un'iniziativa giudiziaria occorre avere un interesse giuridico all'esito di essa, inteso come possibilità di ottenere un risultato utile e concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

Secondo la Dottrina, il parametro di giudizio che l'impugnazione non abbia una «ragionevole probabilità di essere accolta» concede un margine di apprezzamento eccessivo al giudice dell'impugnazione, poiché gli consente di dichiarare inammissibile un'impugnazione che pur abbia una probabilità di essere accolta, sol che questa probabilità sia a suo giudizio non «ragionevole». Non si sa bene che cosa ciò significhi in via generale ed astratta (CAPONI, La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari in www.judicium.it). Alcuni commentatori, reputano che la formula utilizzata dall'art. 348-bis evochi «un parallelismo con il *fumus boni iuris* rilevante a tutt'altri fini, quasi che il giudice d'appello possa dichiarare inammissibile il gravame tutte le volte che questo, a una prima delibazione prognostica, pur non apparendo manifestamente infondato, non mostri ragionievoli (consistenti? evidenti? Non trascurabili?) chances di successo» (IMPAGNATIELLO, Crescita del Paese e funzionalità delle impugnazioni civili: note a prima lettura del d.l. 83/2012 in www.judicium.it). Si discorre, in particolare, di «ragionevole (im)probabilità di accoglimento»).

Non si intende condividere i rilievi dei commentatori sino ad ora intervenuti. Nel ventre del «FILTRO» di ammissibilità, il giudice di appello conclude in favore di una «prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell'impugnazione (v. relazione illustrativa). La valutazione del Collegio è, quindi, una valutazione «nel merito» e non di mero rito. La pronuncia ex artt. 348-bis, 348-ter c.p.c., ha quindi natura anfibia: sfocia in rito passando per il merito. Condizione di ammissibilità dell'atto di appello è che questi abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. L'espressione, tuttavia, non va letta come se fosse una formula matematica ma nel suo esplicito e chiaro senso letterale: una impugnazione, per non essere dichiarata inammissibile, deve avere almeno «una probabilità» di essere accolta (probabilità che deve essere ragionevole). Un primo punto di arrivo interpretativo è, quindi, di evidente garanzia: vengono dichiarate inammissibili le

impugnazioni che non hanno nemmeno una probabilità di accoglimento. L'ermeneutica proposta trova ampia conferma:

1) nella relazione illustrativa.

Si esplicita, nella relazione, che l'intenzione è quella di sfolire le Corte di appello dagli appelli statisticamente infondati, pari al 68% del totale dei gravame; quindi la norma non ha altro fine se non quello di colpire "quegli" appelli infondati. In concreto, dunque, si vuole rimuovere dal carico dell'appello né più e né meno di quello che già il rigetto con sentenza eliminava fisiologicamente. Sempre nella relazione, si spiega in modo chiaro che la prognosi del giudice di appello deve riguardare la "fondatezza di merito" dell'impugnazione e non il suo probabile o improbabile rigetto.

2) Nel testo normativo.

Eliminando dall'espressione legislativa dell'art. 348-bis c.p.c. gli aggettivi che qualificano la probabilità ("ragionevole"), il testo è univoco: il Collegio di appello dichiara la inammissibilità del gravame che "non ha una probabilità di essere accolta". Se l'intenzione del legislatore fosse stata diversa, allora la formula normativa non sarebbe stata retta dalla forma singolare, bensì da quella plurale: es. "non ha ragionevoli probabilità di essere accolta".

Il filtro di appello, pertanto, altro non è se non un "GIUDIZIO ANTICIPATORIO": il Collegio di appello, senza provvedere all'attività prevista dagli articoli 350 e 351 c.p.c. e senza provvedere a norma dell'art. 356 c.p.c. (con esclusione ovviamente delle verifiche di rito, es. ex art. 350, comma II, c.p.c.); senza adottare il "pesante" modulo decisorio della sentenza; con ordinanza si spoglia del gravame "anticipando" la decisione, non avendo questa alcuna probabilità di accoglimento. La definizione mediante il modulo processuale dell'ordinanza è senz'altro acceleratoria: già a livello di formalità, la Corte non dovrà soddisfare tutti gli oneri formali di cui all'art. 132 c.p.c. potendo redigere la semplice ordinanza di cui all'art. 134 c.p.c.

Il filtro di appello, per i motivi sin qui esposti, ha una funzione acceleratoria del processo là dove l'impugnazione non abbia necessità dell'ordinario snodo processuale per trovare composizione nella decisione del Collegio. Quanto avviene per l'ipotesi del gravame senza probabilità di accoglimento: in tal

senso, l'espressione "non ha probabilità di essere accolta" è quasi polirematica nel senso di rivelare all'interprete una unità lessicale superiore che non racchiude il suo significato nella mera somma dei significati delle parole che la formano. Il filtro in appello, come già osservato, è giudizio anticipatorio.

Esclude la falciata di inammissibilità, la probabilità di accoglimento che sia ragionevole. Il giudice di appello, cioè, per procedere alla trattazione del gravame deve rintracciare almeno una probabilità di accoglimento che, però, sia "ragionevole". L'origine latina dell'aggettivo è, in questa sede, quanto mai utile per comprenderne l'esatto perimetro applicativo: è ragionevole ciò «che si lascia guidare dalla ragione». Il parametro valutativo adottato dal giudice del filtro è, dunque, oggettivo, ispirato a criteri di razionalità ed equilibrio. L'impugnazione, pertanto, può ritenersi abbia una ragionevole probabilità di accoglimento quando il raffronto tra motivo di impugnazione e parte della sentenza impugnata consenta immediatamente di percepire la distonia della pronuncia rispetto alla norma (sostanziale o processuale) applicata, in ragione anche della sua costante applicazione da parte della giurisprudenza (diritto vivente). Ha anche "ragionevole" probabilità di accoglimento (e, quindi, chances di prognosi favorevole) l'appello che colpisca la sentenza là dove ha applicato norme nuovissime, su cui non si registrano precedenti o per le quali sussistano contrasti giurisprudenziali: anche in questi casi, la ragione non esclude la possibilità dell'accoglimento del motivo di gravame.

Il giudizio reso nell'ambito del filtro indubbiamente richiede, da parte dell'appellante, una tecnica di redazione immediata, chiara, precisa: se possibile sobria. In tempi recenti, la Suprema Corte ha chiarito (finalmente in modo espresso e diretto: Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199, Pres. Rovelli, Rel. Giusti) che "la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio".

L'introduzione del filtro e le nuove modifiche al processo civile costituiscono l'ennesimo sforzo del Legislatore per porre rimedio ad una situazione degli uffici giudiziari particolarmente allarmante. Certo è che lo sforzo del solo Legislatore non basta: l'astrettezza

del comando legislativo, con il suo retrogusto culturale, si concretizza solo nel momento della statuizione giurisdizionale e, dunque, nella fase viva del giudizio, per il tramite del Magistrato. Il giudice, conseguentemente, è chiamato a farsi portavoce del cambiamento, abbracciando una impostazione di “difesa del processo”, se necessario mediante l’adozione di linee interpretative più “coraggiose”. E l’aggettivo non appaia inappropriato: «solitamente richiede più coraggio cambiare opinione che restarvi fedeli» (G. F. Albert).